

## FOCUS

Le circolari di Cantiere terzo settore

# NUOVE INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

In una nota del Ministero  
del Lavoro,

le precisazioni per  
gli enti neocostituiti  
e per quelli già esistenti  
privi delle qualifiche  
di Odv, Aps ed Onlus

a cura di Daniele Erler

Con la [nota n. 5941 del 5 aprile 2022](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito ad alcune questioni relative al regime contabile degli enti del Terzo settore (Ets), con riguardo agli enti che conseguono ex novo l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

### **Il deposito del bilancio di esercizio al Runts per gli enti neocostituiti e per quelli già esistenti ma privi delle qualifiche di Odv, Aps ed Onlus**

La nota ministeriale affronta anche il tema del deposito del bilancio di esercizio per gli enti che si iscrivono al Runts a partire dal 2022 e che sono neocostituiti oppure che sono già esistenti (operanti da uno o più esercizi) ma diversi dagli Ets di diritto transitorio (Odv, Aps ed Onlus).

Il principio fondamentale evidenziato dalla nota è che **per i nuovi soggetti iscritti al Runts l'obbligo di adozione dei modelli di bilancio previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 si configura soltanto in seguito all'avvenuta iscrizione al registro unico.**

**Per gli enti costituiti prima del 2022**, che esercitano quindi l'attività da uno o più esercizi, è obbligatorio allegare alla domanda di iscrizione al Runts l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione (art. 8, c. 5 del [decreto ministeriale n. 106 del 2020](#)). Il Ministero precisa che tali bilanci, in quanto redatti in un periodo antecedente alla qualificazione dell'ente quale Ets, non è obbligatorio siano conformi ai modelli individuati nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020.

**Tali enti, qualora intendano iscriversi al Runts e l'iscrizione venga perfezionata prima dell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario** (che coincide con l'ultimo trimestre dell'anno solare nel caso in cui l'ente abbia l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare), **approveranno il bilancio di esercizio per quell'annualità secondo i nuovi modelli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 e lo depositeranno al Runts entro il 30 giugno dell'anno successivo.**

**L'unica eccezione viene fatta se l'ente si iscrivesse al Runts nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario** (cioè dal 1° ottobre al 31 dicembre per gli enti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare): **in tal caso sarebbe possibile approvare il bilancio di esercizio per quell'annualità anche non utilizzando i nuovi modelli di bilancio previsti per gli Ets**, e ciò al fine di non gravare l'ente degli eccessivi oneri amministrativi che deriverebbero dall'applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte preponderante dell'esercizio finanziario (in cui l'ente non era ancora qualificato come Ets). **Anche in tal caso l'ente dovrà comunque depositare il bilancio al Runts entro il 30 giugno dell'anno successivo.**

La nota ministeriale estende lo stesso ragionamento anche per gli **enti neocostituiti**. **Qualora l'iscrizione al Runts sia avvenuta prima dell'ultimo trimestre** (quindi prima del 30 settembre per gli enti che hanno l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare), **essi dovranno approvare il bilancio di esercizio per quella prima annualità secondo i nuovi schemi** previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020, **e lo dovranno depositare al Runts entro il 30 giugno dell'anno successivo**. **Per gli enti che invece si sono costituiti nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario** (cioè tra il 1° ottobre e il 31 dicembre per gli enti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) **e che hanno ottenuto l'iscrizione al Runts nello stesso periodo, vi è la possibilità di redigere un unico bilancio di esercizio alla fine dell'annualità successiva** (ovviamente utilizzando i nuovi modelli di bilancio) **che comprenda anche gli ultimi 3 mesi di quella prima annualità. Tale bilancio sarà depositato al Runts entro il 30 giugno del secondo anno successivo**.

Nella tabella sottostante si riepiloga quanto detto, prendendo come riferimento il caso di enti che hanno l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare.

La nota ministeriale precisa che **per gli enti che invece hanno l'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare si applicano gli stessi concetti per quanto riguarda la tipologia dei modelli da utilizzare** (l'utilizzo dei nuovi schemi potrà quindi essere derogato solo nel caso in cui l'ente ottenga l'iscrizione al Runts nell'ultimo trimestre dell'esercizio); **i bilanci approvati dovranno essere depositati al Runts entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono**.

TIPOLOGIA DI ENTE E ISCRIZIONE AL RUNTS	REDAZIONE DEL BILANCIO	DEPOSITO DEL BILANCIO AL RUNTS
ENTI GIÀ COSTITUITI (PRIVI DELLE QUALIFICHE DI ODV, APS, ONLUS) E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS PRIMA DEL 30 SETTEMBRE	Approvano il bilancio di esercizio secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020	Depositano il bilancio entro il 30 giugno dell'anno successivo
ENTI GIÀ COSTITUITI (PRIVI DELLE QUALIFICHE DI ODV, APS, ONLUS) E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE	Possono chiudere il bilancio di esercizio per quell'annualità anche non utilizzando i modelli previsti dal Dm 39/2020	Depositano il bilancio entro il 30 giugno dell'anno successivo (anche se redatto non secondo gli schemi ex Dm 39/2020)
ENTI NEOCOSTITUITI E	Approvano il bilancio di	Depositano il bilancio entro

<b>CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS PRIMA DEL 30 SETTEMBRE</b>	<b>esercizio per quella prima annualità secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020</b>	<b>il 30 giugno dell'anno successivo</b>
<b>ENTI COSTITUITI TRA IL 1° OTTOBRE E IL 31 DICEMBRE E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS NELLO STESSO PERIODO</b>	<b>Possono redigere un unico bilancio di esercizio alla fine dell'annualità successiva (comprendente anche gli ultimi 3 mesi di quella prima annualità), utilizzando i modelli previsti dal Dm 39/2020</b>	<b>Depositano il bilancio così redatto entro il 30 giugno del secondo anno successivo</b>



Per ulteriori dettagli  
[www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

UN PROGETTO DI

